

Disciplinare per l'accreditamento di fornitori di prestazioni socio-assistenziali tramite “voucher dimissioni protette”

1

Dicembre 2023

Premesse

Gli ATS del Distretto Bergamo Est hanno individuato l'ATS Val Cavallina l'ente capofila per la realizzazione degli interventi previsti dal Progetto presentato ai sensi dell'Avviso pubblico del MLPS n.1/2022 Decreto n.5 del 15 febbraio 2022 - attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE", SOTTOCOMPONENTE 1 "SERVIZI SOCIALI, DISABILITA' E MARGINALITA' SOCIALE", – INVESTIMENTO 1.1.3 - **RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI A FAVORE DELLA DOMICILIARITÀ.**

Per l'erogazione delle prestazioni previste dalla scheda progetto presentata ai sensi del Decreto del Direttore generale Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 450 del 09/12/2021 , gli ATS intendono procedere all'individuazione di soggetti specializzati, da accreditare secondo le modalità individuate nel presente Avviso, in favore di famiglie e individui residenti nei Comuni degli ATS, attraverso l'erogazione di **"voucher dimissione protette"**.

Il sistema di accreditamento, con erogazione delle prestazioni sociali attraverso "buoni servizio" è stato introdotto dalla Legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", ove all'articolo 17 stabilisce che "i Comuni possono prevedere la concessione di titoli validi per l'acquisto di servizi sociali dai soggetti accreditati del sistema integrato di interventi e servizi sociali. I suddetti "titoli" assumono anche la denominazione di **"buoni di servizio"** o "buoni di servizio sociale" o "voucher sociali".

Il sistema di accreditamento garantisce:

- una maggiore flessibilità nella costruzione dei piani assistenziali individuali e familiari;
- la libera scelta da parte dei cittadini utenti, prevista dalla **Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 gennaio 1994** "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici;
- la valorizzazione complessiva degli attori sociali territoriali e un regime di "concorrenza pubblica", con conseguente incremento dei livelli qualitativi di servizio.

L'Agenzia Nazionale Anticorruzione, ANAC, all'interno delle "Linee Guida per l'affidamento di servizi a Enti del Terzo Settore e alle cooperative sociali", ha qualificato l'accreditamento come il "sistema che consente agli utenti l'acquisto diretto, delle prestazioni, dagli Enti accreditati che, quindi, sono posti in concorrenza tra di loro, con conseguente stimolazione del confronto competitivo, nonché uno strumento di promozione e miglioramento della qualità dei servizi".

Si specifica, pertanto, così come anche chiarito dal Consiglio di Stato, che la presente procedura non costituisce una procedura per l'aggiudicazione di un appalto pubblico, quanto piuttosto un procedimento di accreditamento di fornitori qualificati che possono erogare i servizi e le prestazioni definite dal presente Disciplinare e dei suoi allegati, a favore degli utenti del Distretto, beneficiari degli interventi sopra definiti.

Con Deliberazione di CdA n. 30 del 27.04.2022 si è deliberato di approvare la Bozza di Avviso di Accreditamento fornitori di servizi socio assistenziali e per l'inclusione sociale.

Per la definizione dei requisiti di partecipazione alla presente procedura e degli standard di qualità delle prestazioni, si è fatto riferimento:

- al **D.P.C.M. 30 marzo 2001**, "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328";
- al **D.M. 21 maggio 2001, n. 308**, Regolamento concernente "Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328";
- alle sopra definite "Linee Guida" dell'ANAC, nella specifica sezione dedicata all'accreditamento dei fornitori di servizi sociali;
- al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, **nella parte relativa ai requisiti per contrarre con la PA;**

Seguendo le disposizioni della Giurisprudenza prevalente (Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 3897 del 16 giugno 2009 - Consiglio di Stato Sez. VI, sentenza n. 387 del 23 gennaio 2013), nonché delle indicazioni AVCP (ora ANAC) (determinazione n. 7/2010 recante “Questioni interpretative concernenti la disciplina dell’articolo 34 del d.lgs. n. 163/2006 relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici”), la presente procedura è estesa a tutti gli Enti di natura pubblica e privata, profit e non profit, in possesso dei necessari requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, economico e finanziario, tecnico – professionale, definiti nel presente Disciplinare.

La definizione delle tariffe di accreditamento afferenti alle prestazioni di natura socioassistenziali, è corrispondente alle previsioni della Tabella del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativa ai Costi del lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore sociosanitario assistenziale educativo e di inserimento lavorativo – cooperative sociali – Decreto Direttoriale 7 2020. A tale costo del lavoro è stato “aggiunto” un mark up percentuale atto a remunerare il complessivo sistema gestionale dei soggetti accreditati.

L’elenco dei fornitori autorizzati e accreditati rimarrà in essere **fino alla scadenza del Progetto presentato ai sensi del Decreto del Direttore generale Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 450 del 09/12/2022**, e comunque fino al 31 Marzo 2026.

La partecipazione alla presente procedura di accreditamento è a titolo gratuito.

1. Oggetto dell’accreditamento

Il “voucher dimissioni protette” può essere richiesto direttamente dai familiari della persona non autosufficiente o dalla Centrale continuità assistenziale dell’azienda ospedaliera a seguito della valutazione di bisogni assistenziali significativi, al momento della dimissione, con-segnalazione al Servizio sociale comunale del Comune di residenza del potenziale beneficiario preferibilmente almeno 7 giorni e in ogni caso non meno di 3 giorni lavorativi prima della data di dimissione dall’ospedale/struttura di cura.

Per l’accesso al voucher occorre possedere i seguenti requisiti:

1. essere persona in situazione di dimissione da degenza ospedaliera;
2. essere persona non autosufficiente, da verificare tramite:
 - a. lettera di dimissione dall’ospedale o certificazione del medico di base;
 - b. valutazione cot/evm di un bisogno socio-assistenziale significativo
 - c. valutazione dell’assistente sociale del comune di residenza

L’assistente sociale, a seguito della segnalazione di cui sopra, prende contatto con la centrale continuità assistenziale o l’ospedale di degenza del potenziale beneficiario per l’analisi del bisogno e la definizione del progetto personalizzato di voucher dimissione protetta (da concordare con la persona potenziale beneficiario e i familiari del beneficiario).

L’attivazione del voucher deve avvenire preferibilmente contestualmente alla dimissione e in ogni caso entro le 24 ore successive.

Le qualifiche professionali previste per l’erogazione delle prestazioni previste dal voucher sono:

- a) Operatore socio-sanitario (OSS)
- b) Ausiliario socio-assistenziale(ASA);

- c) Assistente familiare in possesso dei requisiti per l'iscrizione o già iscritti all'apposito registro, afferenti ad un ente accreditato
- d) Assistente domiciliare generico con esperienza di collaborazione con ente accreditato di almeno 12 mesi

Il “voucher dimissioni protette” ha un valore economico complessivo fino a 2.450,00 euro (iva inclusa).

Per la definizione dei costi occorre tener conto delle seguenti tariffe orarie omnicomprendenti:

- a) Operatore socio-sanitario (OSS) → 24.50 €/h (iva inclusa).
- b) Ausiliario socio-assistenziale(ASA) → 24.50 €/h (iva inclusa).;
- c) Assistente familiare in possesso dei requisiti per l'iscrizione o già iscritti all'apposito registro, afferenti ad un ente accreditato → 18.71 €/h (iva inclusa).
- d) Assistente domiciliare generico con esperienza di collaborazione con ente accreditato di almeno 12 mesi → 18.71 €/h (iva inclusa).

Nel caso vengano erogate meno di 100 ore o erogate solo ore delle figure professionali di cui al punto c) e d) del paragrafo precedente il valore del voucher verrà ricalibrato in base alle effettive ore erogate e alla tipologia di prestazione.

Destinatari del “voucher dimissioni protette” sono le persone che si trovano in condizione di non autosufficienza a seguito di un ricovero ospedaliero e, prioritariamente, con rete familiare fragile.

In base alla valutazione multidisciplinare e a quanto previsto dal piano di assistenza personalizzato, il “voucher dimissioni protette” dovrà essere utilizzato entro un periodo temporale prevedibile fino ad un massimo di 12 settimane in base a quanto previsto dal progetto di assistenza individualizzata.

Sulla base del Progetto, che definisce tempi e modalità delle prestazioni erogate e rivedibile mensilmente o almeno trimestralmente, possono essere fornite, in forma singola o integrata, all'utente le seguenti prestazioni di assistenza:

- Assistenza domiciliare: Interventi di supporto alla persona nella gestione della vita quotidiana e/o con esigenza di tutela, al fine di garantire il recupero/mantenimento dell'autosufficienza residua, per consentire la permanenza al domicilio il più a lungo possibile e ritardando un eventuale ricorso alla istituzionalizzazione, attraverso un sostegno diretto nell'ambiente domestico e nel rapporto con l'esterno. Costituiscono pertanto ambiti di intervento la cura e igiene della persona, prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione, la cura e l'igiene ambientale, il disbrigo pratiche, l'accompagnamento a visite, la spesa e la preparazione dei pasti, l'aiuto nella vita di relazione, ecc.

Le prestazioni da garantire dovranno essere definite in modo dettagliato, sia nella tipologia che nei tempi, nel piano di assistenza personalizzato che dovrà essere firmato dall'assistente sociale del Comune di residenza del beneficiario che da un familiare.

2. Requisiti di partecipazione

2.1 È ammessa la partecipazione in forma esclusivamente mono soggettiva non raggruppata e non consorziata.

2.2 Le Cooperative consortili di natura sociale nel caso svolgano i suddetti servizi con proprio personale dovranno presentare la domanda in qualità di “Cooperative Sociali” e non di Consorzi.

2.3 Sono automaticamente accreditati, per i servizi di cui al presente disciplinare quegli enti che risultano iscritti nel Registro delle Unità di Offerta Sociale degli ATS o dagli stessi selezionati a seguito di procedura ad evidenza pubblica per prestazioni domiciliari e gli enti accreditati per l'ADI dall'Agenzia Tutela Salute della Provincia di Bergamo, previa presentazione della domanda di accreditamento ai sensi del presente disciplinare.

Non è permesso il ricorso all'Istituto dell'Avvalimento per alcuno dei requisiti di Ordine Generale, di capacità Economica e Finanziaria, Idoneità Professionale, Tecnica e Professionale, di seguito definiti.

2.4 Requisiti di Ordine Generale – OG

Per tutti i Richiedenti di seguito elencati:

IMP	SNC	SAS	SOCAP	COOP	COOP Soc	ORGVOL	APS	AFI	PROF
-----	-----	-----	-------	------	-------------	--------	-----	-----	------

OG.1 NON devono sussistere, nei loro confronti, cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o Non devono essere oggetto di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;

OG.2 NON devono aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

OG.3 DEVONO essere in possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC o documento equivalente rilasciato dall'Ente previdenziale competente), vigente alla data di invio dell'istanza di accreditamento;

OG.4 NON devono aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi;

OG.5 NON devono trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, in dissesto economico, salvo il caso di concordato con continuità aziendale o, a loro carico, NON deve essere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

OG.6 NON devono essersi resi colpevoli di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la loro integrità o affidabilità;

OG.7 la loro partecipazione non DEVE determinare una situazione di conflitto di interesse ovvero NON DEVE determinare una distorsione della concorrenza;

OG.8 NON devono essere soggetti alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

OG.9 NON devono essere iscritti nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara o accreditamento;

OG.10 NON devono aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

OG.11 DEVONO essere in regola con la disciplina sul diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;

OG.12 laddove siano stati vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, RISULTI aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689

INOLTRE, per partecipare alla presente procedura:

il professionista, il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società, l'esercente professione

i Richiedenti

IMP	SNC	SAS	SOCAP	COOP	COOP Soc	ORGVOL	APS	AFI	PROF
-----	-----	-----	-------	------	-------------	--------	-----	-----	------

Dovranno essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

OG.13 Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 136 del D.Lgs. 50/ 2016, nei loro confronti NON dovrà essere stata pronunciata alcuna condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente Disciplinare, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

OG.14 disporre di un modello organizzativo di cui al d.lgs. 231/2001 e di aver proceduto con la nomina dell'organismo deputato alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del modello e all'aggiornamento dello stesso.

In caso di mancato possesso del suddetto Modello Gestionale e del relativo organismo, il Soggetto richiedente conserverà, la responsabilità amministrativa prevista dal D.Lgs. 231/2000, per i reati commessi dai soggetti di cui all'articolo 5 del medesimo Decreto.

2.5 Requisiti di capacità economica e finanziaria – EF

I richiedenti

IMP	SNC	SAS	SOCAP	COOP	COOP Soc	ORGVOL	APS	AFI	PROF
-----	-----	-----	-------	------	-------------	--------	-----	-----	------

EF.1. devono dimostrare la propria solidità economica e finanziaria, rispetto al regolare svolgimento delle attività per cui si chiede accreditamento, attraverso la presentazione di **referenza bancaria** rilasciata da istituti di credito operanti negli stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi della L. 1° settembre 1993, n. 385, dalla quale risulti che il richiedente ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità.

2.6 Requisiti di Idoneità Professionale – IP I

Richiedenti

IMP	SNC	SAS	SOCAP	COOP	COOP Soc	ORGVOL	APS	AFI	PROF
-----	-----	-----	-------	------	-------------	--------	-----	-----	------

IP.1 devono essere in possesso delle eventuali autorizzazioni amministrative, previste dalle vigenti normative nazionali e regionali, per l'esercizio delle attività afferenti i servizi di cui richiede accreditamento.

I richiedenti

IMP	SNC	SAS	SOCAP	COOP	COOP Soc
-----	-----	-----	-------	------	-------------

IP.2 devono risultare iscritti, nel Registro delle Imprese, tenuto dalla Camera di Commercio competente per territorio, per l'attività prevalente oggetto del/dei servizi oggetto della richiesta di accreditamento, così come descritti nell'Allegato I.

In particolare, per i Servizi di natura socioassistenziale domiciliare codici ATECO 88, per i servizi di natura residenziale e semi residenziale codici ATECO 87.

I Richiedenti

COOP	COOP Soc
------	-------------

IP.3 devono risultare iscritte nell'Albo delle società cooperative presso il Ministero delle attività Produttive per il tramite degli uffici delle Camere di commercio, istituito con D.M. 23.06.2004. Le Cooperative Sociali devono risultare iscritte nella corrispondente sezione del suddetto registro.

I Richiedenti

COOP Soc

IP.4 devono risultare iscritte nell' Albo nazionale o regionale delle cooperative sociali. I richiedenti

ORGVOL

IP.5 devono risultare iscritte, da almeno 6 mesi, presso l'Albo regionale delle Organizzazioni di volontariato e prevedere nello Statuto o nell'Atto costitutivo lo svolgimento delle attività per cui si richiede accreditamento.

I richiedenti:

APS

IP.6 devono risultare iscritte, da almeno 6 mesi, presso l'Albo regionale delle Associazioni di promozione sociale e prevedere nello Statuto o nell'atto costitutivo lo svolgimento delle attività per cui si richiede accreditamento.

I richiedenti:

AFI

IP.7 devono risultare iscritte nel Registro delle persone giuridiche istituito presso le prefetture, con scopo corrispondente a quella del servizio per cui si chiede accreditamento ovvero devono risultare iscritte in Registri e/o Albi e/o Elenchi riconosciuti dalle Pubbliche Amministrazioni.

I richiedenti:

PROF

IP.8 devono essere in possesso di Partita IVA per l'esercizio della professione ovvero esserne in possesso entro la data di avvio degli interventi.

2.7 Requisiti di capacità tecnica e professionale – TP I

Richiedenti:

IMP	SNC	SAS	SOCAP	COOP	COOP	CONS	ORGVOL	APS	AFI	PROF
-----	-----	-----	-------	------	------	------	--------	-----	-----	------

TP.1 devono avere eseguito negli ultimi 3 anni, ossia 36 mesi, antecedenti la data di pubblicazione del presente Disciplinare, nell'ambito di progetti o programmi gestiti o finanziati da Enti Pubblici o privati, i Servizi per cui si chiede accreditamento.

TP.2 devono avere una adeguata conoscenza degli specifici problemi sociali del territorio e delle risorse della comunità, avendo operato in favore o all'interno di almeno uno dei Comuni del Distretto.

TP.3 devono disporre di Carta dei Servizi, contenente la descrizione complessiva del servizio offerto o dei servizi offerti anche in riferimento alla tipologia di persone a cui il soggetto gestore stesso si rivolge ovvero di impegnarsi a predisporla durante la fase di accreditamento sulla relativa piattaforma;

TP.4 devono essere in possesso di Polizza assicurativa per Responsabilità civile verso terzi per infortuni e danni, di polizza RCO, Responsabilità Civile verso i lavoratori e polizza RCA, o impegnarsi alla stipula delle stesse in caso di erogazione delle prestazioni, con adeguate coperture assicurative volte a garantire le persone destinatarie del servizio, gli operatori e i soggetti terzi per danni imputabili a soggetto erogatore o ad altri soggetti di cui debba rispondere.

In particolare, la predetta assicurazione dovrà prevedere la prestazione della garanzia con massimali unici non inferiori a quelli rispettivamente indicati di seguito:

RCT - Euro 1 milione per sinistro, indipendentemente dal numero delle persone danneggiate

RCO - Euro 1 milione per sinistro, indipendentemente dal numero dei prestatori d'opera infortunati

Dovranno, inoltre, essere rese espressamente operanti le seguenti condizioni estensive della copertura:

A l'estensione dell'assicurazione ai rischi della responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o conduzione e/o esercizio di qualsiasi bene utilizzato per l'espletamento delle attività oggetto dell'accreditamento;

B l'estensione dell'assicurazione Rct alla responsabilità civile personale degli operatori, delle quali si avvale il Soggetto accreditato, per l'espletamento del servizio, compresa inoltre la r.c. personale di dipendenti e preposti nello svolgimento degli incarichi e delle attività di "datore di lavoro" e "responsabile del servizio di prevenzione e protezione", ai sensi del D. Lgs. 81/2008 (T.U. sulla sicurezza del lavoro) e delle successive modifiche ed integrazioni;

C l'estensione della garanzia RCO ai danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/65 n. 1124, così come modificato dal D. Lgs 23/2/2000 n° 38 - o eccedenti le prestazioni dagli stessi previste - cagionati ai prestatori di lavoro dipendenti e parasubordinati.

Il Soggetto Accreditato è tenuto a comprovare, producendo copia della polizza all'Ufficio di Piano prima dell'inizio del servizio, l'avvenuta stipula della prescritta copertura assicurativa, la quale dovrà avere validità per tutta la durata della Convenzione.

A tale proposito, al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, il Soggetto Accreditato si obbliga a produrre copia del documento attestante il rinnovo di validità dell'anzidetta assicurazione ad ogni sua scadenza.

Resta precisato che costituirà onere a carico del Soggetto Accreditato, il risarcimento dell'ammontare dei danni o di parte di essi che non risultino indennizzabili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della stipula di assicurazioni insufficienti.

Inoltre, i soggetti:

IMP	SNC	SAS	SOCAP	COOP	COOP Soc	ORGVOL	APS	AFI
-----	-----	-----	-------	------	-------------	--------	-----	-----

TP.5 devono disporre di una Organizzazione, di Personale e di dotazioni tecniche adeguate rispetto all'erogazione delle prestazioni per cui si chiede accreditamento, con particolare attenzione alle modalità di contenimento del turn over degli operatori;

TP.6 devono avere un Coordinatore/Referente del Servizio per cui si chiede accreditamento, con adeguata qualificazione professionale, secondo le eventuali previsioni normative nazionali e regionali.

Il Referente del servizio è la figura professionale che assicura la quotidiana presenza nella sede operativa del soggetto gestore per un tempo adeguato alle funzioni che deve svolgere e, comunque, la reperibilità in base alle esigenze del servizio stesso. Egli ha la responsabilità operativa del servizio e svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

- a) programma, organizza e coordina le attività;
- b) garantisce la corretta e piena attuazione dei piani personalizzati;
- c) si coordina con i servizi sociali territoriali;
- d) gestisce il personale impiegato.

TP.7 devono disporre di personale qualificato rispetto a ciascun delle attività per cui si chiede accreditamento, come indicato nell'Allegato 1;

TP.8 devono garantire idonea formazione continua agli operatori dedicati ai servizi per i quali viene richiesto l'accreditamento.

TP.09 devono adottare piani di programmazione e modalità di controllo dei risultati, da aggiornare annualmente, relativi a:

- 1) obiettivi generali e specifici del servizio;
- 2) azioni finalizzate a garantire la continuità assistenziale, attraverso il raccordo con altri servizi, strutture e Enti del territorio;
- 3) contatto con l'ambiente esterno e fruizione delle risorse del territorio da parte degli utenti;
- 4) formazione del personale ed interventi per favorire l'inserimento del personale neoassunto e del personale volontario (affiancamento, tutoraggio ed altro);
- 5) prevenzione del burnout, nel quale sono individuati i fattori di rischio e pianificate almeno le seguenti attività:
 - 5.1 riunioni organizzative degli operatori con periodicità almeno mensile;
 - 5.2 supervisione, con periodicità almeno semestrale, realizzata da personale di comprovata esperienza.
- 6) le attività previste rispettano i ritmi di vita degli utenti e che è garantita la partecipazione degli stessi all'organizzazione della vita quotidiana, anche attraverso la redazione partecipata dei regolamenti interni di funzionamento dei servizi.

7) Progetti personalizzati: prima dell'avvio del servizio l'ente accreditato deve presentare al Consorzio Servizi Val Cavallina il Progetto Personalizzato debitamente sottoscritto da tutte le apri coinvolte nella sua realizzazione

8) Rendicontazione: l'ente accreditato entro il 10 del mese successivo deve inoltrare al Consorzio Servizi Val Cavallina la fattura e le schede di rendicontazione degli interventi educativi effettuati ai sensi dei progetti personalizzati.

TP.10 gli operatori che entrano in contatto con gli utenti non devono aver riportato condanna definitiva per i delitti non colposi di cui al libro II, titoli IX, XI e XII del codice penale, per i quali non è intervenuta la riabilitazione;

TP.11 Durante il periodo di emergenza sanitaria devono svolgere le prestazioni nel rispetto dei Protocolli nazionali, regionali e locali al fine della riduzione del contagio e a salvaguardia della salute dei beneficiari, degli operatori e della comunità.

3. Termini e modalità di presentazione dell'istanza di accreditamento

3.1 Al fine di procedere alla prima costituzione dell'Elenco Enti Accreditati per le prestazioni oggetto del presente avviso, il soggettorichiedente dovrà presentare istanza di accreditamento al Consorzio Servizi Val Cavallina entro il giorno **15 Gennaio 2024**. L'istanza potrà comunque essere presentata anche in data successiva e si provvederà ad aggiornare Elenco a seguito di verifica del possesso dei requisiti previsti dal disciplinare da parte del richiedente accreditamento.

4. Dichiarazioni

4.1 Ciascun soggetto richiedente l'accreditamento, dovrà "dichiarare il possesso di tutti i Requisiti sopra definiti, in relazione alla propria tipologia giuridica e ai servizi per cui si chiede accreditamento.

4.2 Le dichiarazioni sostitutive sono presentate e sottoscritte in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4.3 In fase di richiesta di accreditamento dovranno essere inseriti, obbligatoriamente, allegati o dati informativi come sotto specificati:

Dovranno dichiarare di:

- ben conoscere le norme generali e particolari che regolano l'affidamento del servizio oltre a tutti gli obblighi dal medesimo derivanti, tutte le condizioni locali, i Contratti Collettivi di settore, nonché le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione o accettazione delle tariffe;
- aver preso visione del presente **Disciplinare di Accreditamento**, e di accettarne integralmente i contenuti, sotto responsabilità civile e penale;
- aver preso visione del contenuto, dei requisiti e degli standard di qualità di ciascun servizio per cui si chiede accreditamento, analiticamente descritti nelle corrispondenti Schede, allegate al Disciplinare di cui sono parte integrante: Allegato 1 – Definizione Prestazioni, Tariffe, figure professionali, indicatori di performance, Allegato 2 – Parametri di qualità e fasi di erogazione, e di accettarne integralmente i contenuti, sotto responsabilità civile e penale;
- osservare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
- nell'ambito dei servizi per cui si è stati accreditati e senza alcuna remunerazione aggiuntiva, essere disponibili alla partecipazione ad incontri di coordinamento gestionali a cura dell'Ufficio di Piano;

- essere informato, ai sensi delle vigenti disposizioni normative in tema di Tutela dei dati, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

4.4 Clausola sociale di salvaguardia territoriale.

I soggetti accreditati, laddove soggetti del Terzo Settore, a seguito della libera scelta dei fornitori da parte dei cittadini beneficiari, verificato il "volume" delle prestazioni da svolgere, si impegnano, in caso di fabbisogno di nuovo personale e nel limite delle possibilità organizzative, ad impiegare, con priorità assoluta, il personale eventualmente risultato "in esubero" presso altri operatori.

Si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci comportano sanzioni amministrative e penali ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n.445/2000, oltre alla segnalazione di tale circostanza all'Autorità, secondo quanto previsto in proposito dagli artt. 38 e 48 del d.lgs n. 163/2006.

5. Offerta economica

5.1 Il Consorzio ha definito un valore per il voucher dimissioni protette, come indicato nell'Allegato al presente Disciplinare.

5.2 Le somme sono onnicomprensive di ogni onere e imposta e di tutti gli eventuali oneri accessori (materiali, supporti amministrativi, incontri di valutazione e coordinamento, formazione, spostamenti, etc).

5.3 L'offerta di convenzionamento vincola i soggetti richiedenti per l'intero periodo progettuale.

5.4 La definizione delle tariffe di accreditamento afferenti alle prestazioni di natura socioassistenziali, è corrispondente alle previsioni della Tabella del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativa ai Costi del lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore sociosanitario assistenziale educativo e di inserimento lavorativo – cooperative sociali – Decreto Direttoriale 7/2020.

6. Prescrizioni

6.1 La domanda di Accreditamento dovrà essere presentata nei termini previsti dal presente Disciplinare.

6.2 Tutte le comunicazioni ai soggetti richiedenti verranno effettuate a mezzo mail.

6.3 L'offerta vincola il richiedente fin dal momento della sua presentazione mentre il Consorzio rimane impegnato solo con la stipula della Convenzione e non assume impegno alcuno con il semplice accreditamento.

7. Procedura di Accreditamento

7.1 Le richieste di accreditamento saranno vagliate dal competente Ufficio di Piano che procederà, presso gli Enti competenti, alle verifiche, anche a campione, relativamente alle dichiarazioni e ai requisiti di cui sopra, in particolare, presso ANAC Autorità nazionale anticorruzione (già anche Autorità Vigilanza Contratti Pubblici), attraverso l'acquisizione del DURC presso gli Enti previdenziali e assicurativi di competenza, presso l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, presso le CCIAA, presso le Prefetture, le Procure della Repubblica e i Tribunali, presso gli Albi regionali delle Organizzazioni di volontariato e delle Associazioni di promozione sociale, etc.

Il Consorzio determina l'accreditamento dei Soggetti proponenti che sono risultati in possesso dei requisiti previsti.

8. Sottoscrizione della convenzione di accreditamento

8.1 Il Consorzio procederà con la sottoscrizione di una unica Convenzione con ogni soggetto.

8.2 La stipula delle convenzioni avverrà attraverso firma digitale sulla medesima piattaforma di accreditamento.

8.3 Le Convenzioni di Accreditamento avranno durata dalla loro sottoscrizione e fino alla scadenza del progetto.

8.4 La sottoscrizione delle Convenzioni di Accreditamento implica l'immediata disponibilità del soggetto accreditato ad avviare le attività di informazione ed erogazione servizi in favore dei beneficiari che ne faranno richiesta.

8.5 La sottoscrizione non comporta alcun obbligo da parte del Consorzio di affidare servizi, essendo l'erogazione subordinata alla scelta degli utenti.

8.6 È vietata la cessione, anche parziale, dell'Accreditamento.

8.7 Tutti i soggetti accreditati saranno ricompresi in un elenco che verrà pubblicato su tutti i siti degli ATS del Distretto Bergamo Est al fine di permettere ai soggetti beneficiari di meglio identificare il fornitore specializzato presso cui "spendere" i propri titoli di acquisto afferenti al proprio progetto assistenziale individuale.

9. Attivazione dei servizi e utilizzo del sistema di accreditamento

9.1 Dopo la stipula delle Convenzioni di Accreditamento, verrà predisposto, come sopra descritto, Elenco Enti Accreditati per erogazione Voucher Dimissioni Protette.

9.2 L'Elenco avrà formato digitale su portale web del Consorzio Servizi Val Cavallina e degli ATS del Distretto ASST Bergamo Est e corrispondente supporto cartaceo.

9.3 In favore di ciascun beneficiario, l'Assistente Sociale, case manager, elabora un programma assistenziale individuale (usufruendo dell'apposito modello predisposto), assegnando, nel limite del "voucher dimissioni protette", una o più delle prestazioni e dei servizi prevedibili.

9.4 Il Programma assistenziale ha durata definita. La periodicità delle prestazioni assegnate verranno definite nel PAI.

9.5 Il programma socioassistenziale del voucher dimissioni protette può essere variato, durante il periodo di realizzazione, dall'assistente sociale, modificando la tipologia e quantità delle prestazioni assegnate.

9.6 Il soggetto beneficiario fruisce del proprio "voucher dimissioni protette" scegliendo liberamente il fornitore specializzato preferito.

10. Il Consumo dei titoli "voucher"

10.1 A seguito della pianificazione temporale degli interventi previsti dal voucher dimissioni protette, della scelta dell'ente accreditato da parte del beneficiario è possibile avviarne l'erogazione attraverso una comunicazione formale dell'ente accreditato di avvio delle prestazioni.

10.2 Ogni prestazione effettuata ai sensi del voucher dimissioni protette dovrà essere certificata e sottoscritta dal beneficiario o da un suo familiare. L'insieme delle certificazioni delle prestazioni effettuate dovrà essere allegata al regolare documento fiscale di richiesta rimborso voucher.

10.3 Il beneficiario ha, in ogni caso, il diritto a interrompere il programma socioassistenziale o modificare il soggetto accreditato fornitore dando preavviso entro il giorno 10 del mese di interruzione o modifica.

10.4 La modifica del soggetto accreditato fornitore, di cui al punto 13.8, sarà effettuato con il coinvolgimento dell'Assistente Sociale del Comune di residenza del beneficiario, al fine di verificarne le motivazioni e l'efficacia socioassistenziale.

11. Rendicontazione, Fatturazione e pagamento delle prestazioni

11.1 Al termine di ciascuna prestazione, il soggetto accreditato esecutore, incassa i corrisponenti “titoli” , emettendo regolare documento fiscale (fattura o ricevuta) intestato al soggetto beneficiario, in quanto effettivo committente.

11.2 Nella fattura dovrà essere indicata quale modalità di pagamento l’incasso di “titoli” buoni servizio emessi dal Consorzio Servizi Val Cavallina.

11.3 Il Consorzio procederà, previa verifica regolarità delle prestazioni e della documentazione fiscale e allegati, con il rimborso della quota spettante per l’erogazione delle prestazioni ai sensi del voucher dimissioni protette.

12. Verifiche e controlli

12.1 Il Consorzio e gli ATS del Distretto ASST Bergamo Est si riservano, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che il soggetto accreditato possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza di tutte le disposizioni contrattuali.

12.2 Attraverso proprio personale o in collaborazione con gli ATS del Distretto ASST Bergamo Est provvederanno all’organizzazione di azioni di monitoraggio, controllo e ispezione.

12.3 Al fine di consentire le azioni di monitoraggio, controllo e ispezione, tutti i documenti e le informazioni attinenti al servizio erogato dovranno essere immediatamente disponibili, ed esibiti o comunicati a semplice richiesta.

12.4 Nessuna limitazione può essere opposta in relazione a questioni di garanzia della riservatezza dei dati personali. -

12.5 Qualora dal controllo il servizio dovesse risultare non conforme agli accordi contrattuali, il Consorzio notificherà l’inadempimento e formulerà per iscritto le relative prescrizioni e le comunicherà con ogni mezzo al fornitore; quest’ultimo dovrà provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate con ogni tempestività e comunque entro le 48 ore successive alla ricezione delle prescrizioni.

12.6 Sono attivati, attraverso strumenti cartacei, rilevazioni di “customer satisfaction” presso i beneficiari e i loro familiari.

13. Cause di risoluzione

13.1 La Convenzione di Accreditamento può essere risolta, con effetto immediato, nei seguenti casi:

- A) gravi violazioni degli obblighi previsti nei criteri di accreditamento e nell’erogazione delle prestazioni;
- B) Impiego continuativo e reiterato di personale professionale non idoneo, non qualificato e non in possesso di regolare contratto di lavoro;
- C) Mancata attivazione di interventi richiesti in modo continuativo;
- D) non raggiungimento degli Obiettivi di performance relativi a ciascuna prestazione per tre mesi, anche non continuativi, nell’arco di 12 mensilità.

13.2 Qualora vengano verificate le suddette gravi inadempienze o la perdita dei requisiti prescritti si procederà a formale notifica di avvio del procedimento di risoluzione; il soggetto accreditato avrà tempo 10 giorni per fornire spiegazioni che, se ritenute esaustive, definiranno il procedimento dando luogo solo alle penalità indicate nei precedenti Articoli e/o alla risoluzione della convenzione.

14. Responsabilità per danni

14.1 Il Soggetto Accreditato è interamente ed esclusivamente responsabile di eventuali danni che possano per qualsiasi motivo verificarsi in dipendenza dello svolgimento del rapporto contrattuale, sia a carico del rappresentante legale del Soggetto che delle persone di cui si avvale, sia per gli incidenti che

comunque possano derivare ai medesimi in conseguenza o in connessione all'espletamento del servizio stesso.

14.2 Il soggetto accreditato è inoltre interamente ed esclusivamente responsabile di tutti i danni che comunque per l'esecuzione del servizio possano derivare ai beneficiari o a terzi, a persone, a cose o animali.

15. Trattamento dei dati personali

15.1 Ai sensi delle vigenti disposizioni l'accreditato è designato quale "Responsabile esterno del trattamento" dei dati personali e sensibili dei beneficiari e dei loro familiari; i dati saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio. Il soggetto accreditato si impegna a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento del servizio.

15.2 L'accreditato dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni a carico del responsabile del trattamento e si impegna a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

15.3 Il Responsabile esterno del trattamento provvede alla designazione degli "Incaricati del trattamento", cui impartisce le istruzioni del caso, finalizzate alla protezione dei dati personali trattati.

15.4 Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile della presente Convenzione con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

16. Rapporto giuridico tra Ente e soggetto accreditato

16.1 Nessun rapporto di lavoro viene, con la sottoscrizione della Convenzione di accreditamento, ad instaurarsi tra l'assuntore del servizio e il Consorzio, né tra questo e le persone di cui i soggetti accreditati si avvalgono per l'esecuzione della prestazione. Tutti i rapporti giuridici ed economici, comunque, inerenti a tali persone fanno carico esclusivamente ed integralmente ai soggetti accreditati.

17. Foro competente

17.1 Per ogni controversia è competente il foro di Bergamo.

Tutti i quesiti relativi alla presente procedura dovranno essere formulati dai Soggetti esclusivamente attraverso una mail al seguente indirizzo: servizi.sociali@consorzioservizi.valcavallina.bg.it .

Il Consorzio renderà visibili le risposte ai quesiti formulati a tutti i partecipanti attraverso il sito istituzionale del Consorzio

Trescore Balneario, 29 Dicembre 2023